


N. 4670/98 R.G. notizie di reato
N 435/99 R.G. dibattimento

N° 119/01 Reg. Sent.

Data del deposito

5-3-2001

Data di irrevocabilità



N°Reg. Esec.

N°Campione Penale

Redatta Scheda il

TRIBUNALE di SIENA

Dispositivo di sentenza e successiva motivazione (Artt. 544 e segg., 549 C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Siena dr. VINCENZO ALABISO - Sez. Penale

alla pubblica udienza del 15 FEBBRAIO 2001 ha pronunciato e pubblicato

mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

1) **CASTAGNINI MASSIMO** nato a Siena il 03/10/1947, ivi residente in
via Bonci n. 17, dove elegge domicilio;

Libero presente

2) **DOMINICI MARCO** nato a Siena il 16/08/1963, residente a Sovicille,
loc. Ancaiano, Poggio ai Legni n. 161, dove
elegge domicilio;

Libero presente

3) ROMAGNOLI PIETRO nato a Milano il 31/12/1959, residente ad Arese, via Monte Bianco n. 5, elett.me dom. in Milano, viale Monte Nero n. 72, presso il difensore avv. Pensa;

Libero presente

IMPUTATI

Del reato p. e p. dagli artt. 110 e 727 co. 1 C.P. perché – agendo anche in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di Capitano il primo, barbaresco e veterinario il secondo e il terzo della contrada dell'Onda – somministravano al cavallo Lobis Andrea farmaci quali l'eptaminolo (anolittico), il fenilbutazone (antinfiammatorio), l'ossifenilbutazone (antinfiammatorio), la tiofilina (analitico) al fine di supportare in maniera terapeutica le patologie respiratoria ed infiammatoria delle quali era affetto l'animale da loro riscontrate successivamente all'assegnazione del cavallo alla contrada, ottenendo un effetto identico alla pratica di frizione vietata altresì dall'art. 57 Regolamento del Palio. Ciò facevano per far correre il barbero Lobis Andrea nella carriera del 16/08/1998, che veniva così sottoposto a fatiche eccessive in relazione alle condizioni fisiche non idonee suspecificate. In Siena il 16/8/1998.



Con l'intervento del Pubblico Ministero:

Dr. Nicola Marini, sostituto

e di

Avv. Fabio Pisillo del Foro di Siena dif. fid. di Castagnini

Avv. Giuseppe Mussari del Foro di Siena dif. fid. Dominici

Avv. Jacopo Pensa del Foro di Milano dif. fid. di Romagnoli, oggi sostituito da avv. Paola Boccardi

Avv. Roberto Vannetti del Foro di Grosseto dif. della parte civile LAV lega antivivisezione

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M. chiede assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste.

Avv. Vannetti, per la parte civile, chiede condanna degli imputati alla pena ritenuta di giustizia, al pagamento dei danni subiti nella misura di Lire cento milioni o di altra ritenuta di giustizia con provvisionale esecutiva o condanna generica al risarcimento dei danni rimettendo le parti davanti al giudice civile, pagamento delle spese di costituzione e difesa.

Avv. Pisillo, per Castagnini, chiede assoluzione perché il fatto non sussiste.

Avv. Boccardi, per Romagnoli, chiede assoluzione perché il fatto non sussiste.

Avv. Mussari, per Dominici, chiede assoluzione perché il fatto non sussiste e chiede, ex art. 541 co. 2° cpp, condanna della P.C. alla rifusione delle spese di difesa.

Avv. Pisillo e Boccardi si associano sulla richiesta di rifusione delle spese di difesa a carico della P.C.

Avv. Vannetti, si oppone alla richiesta di rifusione per l'eventualità di condanna.

MOTIVAZIONE

Con decreto del 21 gennaio 1999 gli odierni imputati venivano condannati al pagamento di sanzione pecuniaria, ravvisando il giudice elementi di prova in ordine al reato di maltrattamenti commessi sul cavallo **Lobis Andrea** in occasione del Palio corso in Siena nell'agosto '98. Il capo di imputazione, assai specifico nel descrivere le condotte contestate agli imputati – aver somministrato medicinali vietati ad un cavallo infortunato pur di far correre la contrada – , rimane più vago nel descrivere l'evento, contestato richiamandosi genericamente la formula normativa delle “fatiche eccessive” ma che il dibattimento ha tradotto nella violenta caduta riportata dal cavallo, dalle lesioni irreversibili che ne hanno imposto l'abbattimento.

L'istruttoria dibattimentale, scaturita dall'opposizione di tutti gli imputati al decreto, ha portato alla escussione del carabiniere **SECCI**, dei consulenti **FINESCHI**, **ARISPICI** e **CENTINI** dei testimoni **ROGHI**, **FALASCHI** e **MAGI**, indicati dal P.M., e dei testimoni **PES** e **LADU** nonché di **MELE**, **MOCENNI**, **GABRIELLI**, **CORBELLI**, **MANGANELLI**, **TOTI** e dei consulenti tecnici **SALA**, **CINOTTI** e **SOLDANI**, indicati dal Collegio di difesa.

Il m.llo **SECCI**, su domande del P.M., ha riferito che durante il Palio del 16 agosto 1998 si infortunarono gravemente due cavalli: **Tuareg** e **Lobis Andrea**, che vennero immediatamente abbattuti; che non si poté procedere all'esame autoptico di **Tuareg** perché il cavallo “risultava smaltito”; che tale esame venne, invece, fatto sulla carcassa di **Lobis Andrea**, che era stato semplicemente seppellito. Su domande del Collegio di difesa il teste ha



precisato che la riesumazione e l'autopsia vennero effettuate il 19 agosto 1998.

ROGHI Marco, veterinario della USL di Siena e supervisore dei controlli clinici sui cavalli destinati al Palio in esame, su domande del P.M., ha riferito che i cavalli che corrono il Palio sono scelti fra una rosa di elementi tutti sottoposti a controlli da parte dello staff veterinario incaricato dal Comune, ente organizzatore dell'evento; che l'idoneità dei cavalli viene valutata anche in base alla loro storia clinica, disponendo la commissione veterinaria delle cartelle relative alle precedenti pre-visite; che nell'agosto '98 Lobis Andrea si presentò sano e non fu necessario ricorrere ad esami strumentali; che si tenne conto della completa guarigione da un infortunio subito nel maggio '98 e circoscritto ad escoriazioni superficiali; che Lobis Andrea aveva vinto il Palio dell'agosto '97; che il cavallo non era stato presentato alle visite del luglio '98. Su domande del Giudice il **ROGHI** ha precisato che la pre-visita consta di esami diretti degli apparati cardiorespiratorio, digerente e locomotorio, con particolare riguardo alle parti distali degli arti, e può estendersi nei casi dubbi ad esami strumentali, principalmente radiografici; che i farmaci indicati nel capo d'imputazione e presenti nella carcassa di Lobis Andrea sono di comune somministrazione ai cavalli da corsa; che il giudizio di idoneità prende in considerazione anche le peculiarità del tracciato che il cavallo da Palio deve percorrere e che, quindi, si preferiscono cavalli dotati di potenza tale da consentire loro cambi di direzione e rapide ripartenze; che durante le prove del Palio '98 Lobis Andrea fornì ottime prestazioni; che in attesa della partenza Lobis Andrea subì lo spostamento di un ferro e che l'inconveniente venne rapidamente risolto.



Si reputa, invece superfluo ricostruire le testimonianze rese da **FALASCHI**, **MAGI**, e da **MELE**, **MOCENNI**, **GABRIELLI**, **CORBELLI**, **MANGANELLI**, **TOTI**, in contro-prova, atteso che quanto riferito dal **FALASCHI** circa problemi- ulteriori rispetto allo spostamento del ferropalesati da **Lobis Andrea** prima della partenza appare smentito da quanto riferito dal teste di riferimento **MAGI** che ha escluso di aver confidato al **FALASCHI** di aver sentito i responsabili dell'**ONDA**, malgrado il clamore della piazza, parlare di problemi al cavallo.

LADU Salvatore, fantino che nel Palio del '98 correva per la **TORRE**, su domande del Collegio di difesa, ha riferito che l'incidente che provocò la caduta di **Lobis Andrea** fu causato dal cavallo della **LUPA** che spostò il suo cavallo, che a sua volta "ha intropato" il cavallo dell'**ONDA**, che oramai aveva chiuso la curva.

FINESCHI Cesare, consulente tecnico, su domande del P.M., ha riferito che il pomeriggio del 18 agosto fu avvisato telefonicamente del conferimento dell'incarico; che il giorno successivo si è provveduto alla esumazione della carcassa di **Lobis Andrea** in presenza degli altri consulenti, **ARISPICI**, anatomo-patologo veterinario, e **CENTINI**, tossicologo; che il cavallo era in avanzato stato di putrefazione e aveva l'addome rigonfio; che l'autopsia fu effettuata in loco; che riscontrarono unicamente la frattura all'omero destro; che furono tratti dei reperti.

ARISPICI Mario, su domande del P.M., ha confermato le considerazioni del **FINESCHI**. Su domande del Collegio di difesa il consulente ha ribadito che la frattura è stata conseguenza della caduta; che le ossa degli arti repertati erano integre e non presentavano traumi pregressi, che, a suo




avviso, può escludersi qualsiasi nesso tra la riferratura e la caduta di **Lobis Andrea**.

CENTINI Mario, su domande del P.M., ha riferito che l'accertamento tossicologico non si è svolto sui reperti, ematico – visto che il sangue era oramai raggrumato- e urinario- visto che la vescica era vuota-; che l'esame si è svolto su reperti dei principali organi fra cui fegato e rene; che l'indagine tossicologica si è svolta secondo il protocollo anti-doping formulato dall'U.N.I.R.E; che si rinvennero, oltre alle sostanze utilizzate per l'abbattimento, lidocaina, eptaminolo, fenilbutazone, ossifenilbutazone, scopolamina e teofillina; che l'eptaminolo viene comunemente adoperato come broncodilatatore in tutti i casi di inibizione della funzionalità respiratoria; che tale farmaco talora è aggiunto a composti multivitaminici, di comune somministrazione ai cavalli da corsa; che la teofillina svolge funzioni analoghe, ma può essere anche il metabolita di altre sostanze, come la caffeina; che il fenilbutazone svolge funzioni antinfiammatorie; che l'ossifenilbutazone non è altro che il metabolita del fenilbutazone; che si tratta di sostanze tutte di scarso impatto sulla salute del cavallo e lontane da determinare effetti psicostimolanti; che i reperti a disposizione non consentono di stabilire la data di loro somministrazione, le modalità e le quantità; che solo il reperto ematico e quello urinario garantiscono dati certi e significativi.

PES Giuseppe, fantino che ha montato **Lobis Andrea** al Palio dell'agosto '98, su domande del Collegio di difesa, ha riferito che il cavallo era in perfetta forma e che sia durante le prove che nelle fasi di partenza rispondeva prontamente ai suoi comandi; che l'unico inconveniente riguardò lo spostamento del ferro; che l'azione del cavallo della **LUPA** lo costrinse a






spostare l'arco della curva, rendendo così oltremodo precario l'assetto di Lobis Andrea; che prima della caduta ha "sentito che il cavallo mi si è spostato da dietro"; che in quel punto era in quarta-quinta posizione; che la frattura patita da Lobis Andrea è stata la logica conseguenza della caduta. Su domande del P.M. il PES ha riferito che il cavallo in passato aveva patito problemi ad uno zoccolo, poi risolti con l'applicazione di adeguata resina.

CINOTTI Alfredo, consulente degli imputati ed esperto in medicina legale e protezione dell'animale, su domande del Collegio di difesa, ha riferito che, sulla scorta della documentazione sanitaria relativa a Lobis Andrea e acquisita al fascicolo, deve escludersi che il cavallo fosse affetto da patologie; che l'eptaminolo è un analettico, la teofillina è un analettico respiratorio, il fenilbutazone è un antinfiammatorio; che sono tutti farmaci che non consentono di far correre un cavallo malato; che solo gli antibiotici consentono un risultato del genere; che i dati farmacologici a disposizione non consentono di collocare nel tempo la loro somministrazione; che, ipotizzandosi una loro somministrazione in periodo prossimo alla corsa, può ritenersi che quei farmaci servissero per finalità meramente preventive in considerazione di possibili microtraumi e in vista del clima umido in cui si deve affrontare la *performance*; che la lucidità di Lobis Andrea nella fase precedente la mossa è sintomo del suo ottimale stato di forma; che è normale che un cavallo cui si sia spostato un ferro non poggi la zampa; che la corsa di Lobis Andrea fino alla caduta è stata regolare; che tra la caduta e la presenza di quei farmaci non vi è alcun nesso; che la corsa, per definizione, non è una fatica insopportabile per qualsiasi cavallo.

SOLDANI Giulio, consulente degli imputati ed esperto in farmacologia veterinaria, su domande del Collegio di difesa, ha riferito che i farmaci in



questione non hanno alcun effetto eccitante; che i moderni strumenti di indagine consentono di rilevare presenze di sostanze anche in quantità infinitesimale e, da un punto di vista dinamico, irrilevante; che dai reperti di fegato è impossibile stabilire l'epoca della somministrazione; che esistono farmaci studiati per rilasciare in ritardo rispetto al momento di somministrazione il loro principio attivo.

SALA Adriano, consulente degli imputati e veterinario sportivo, ha riferito, su domande del Collegio di difesa, che la somministrazione di farmaci leggeri a scopi preventivi è uso comune; che non vi è nessun nesso tra lo sforzo che stava realizzando **Lobis Andrea** e il suo infortunio; che la tranquillità manifestata da **Lobis Andrea** è segno evidente del suo perfetto stato di forma.

Le fonti documentali si risolvono nel regolamento del Palio – cui si rinvia, malgrado la mancata identificazione del redattore, per ogni particolare della Festa, – e documentazione sanitaria relativa a **Lobis Andrea**. In più il collegio di difesa ha prodotto due videocassette: la prima reca le immagini della partenza, la seconda documenta i particolari della corsa, ripresa da innumerevoli angolazioni, fino alla caduta di **Lobis Andrea**.

Se la corsa è la fatica insopportabile cui è stato sottoposto **Lobis Andrea**, questo giudizio rappresenta uno di quei rari casi in cui l'evento è provato da fonti oggettive, rese ancor più probanti in considerazione della varietà dei punti di ripresa delle immagini.

Così facilitato il compito del Giudice appare agevole una ricostruzione dei fatti di causa.



Il 16 agosto 1998 nel Campo di Siena, come da tradizione, si corre il Palio delle Contrade. Tra le dieci partecipanti c'è l'Onda con il cavallo Lobis Andrea alias Penna Bianca montato dal fantino PES. La contrada punta a vincere: Lobis Andrea, il cavallo toccato in sorte, è elemento esperto avendo già vinto la competizione; il fantino è il migliore della piazza. Lobis Andrea, come da regolamento, aveva passato le visite dei veterinari comunali ed era stato indicato dai capitani di contrada nel novero dei dieci cavalli destinati all'assegnazione alle contrade.

Il PES esce dal cortile del Palazzo Comunale dove cavalli e fantini sostano in attesa della mossa. Lobis Andrea con passo tranquillo procede verso la linea di partenza, il fantino alza il nerbo in risposta ai contradaioi che lo acclamano.

I cavalli, in attesa della chiamata del mossiere, girano in tondo. Comincia l'appello: prima ad entrare fra i due canapi è la PANTERA, poi l'ONDA, la SELVA, l'OCA e le altre. Rimane fuori la contrada del NICCHIO, che dovrà partire da dietro e all'esterno, ma potrà decidere il momento del via. Lobis Andrea rimane calmo di fronte al nervosismo degli altri cavalli, il PES lo tiene a distanza per evitargli colpi. Il mossiere, con qualche disappunto del pubblico, chiama fuori i cavalli, che riprendono a girare. Nuovo appello con lo stesso schieramento. Fra i canapi Lobis Andrea continua a mantenere un comportamento tranquillo : in vista del via il PES lo fa allargare così da poter avere spazio per scattare. La prolungata attesa provocata dal NICCHIO innervosisce il cavallo della LUPA che si alza sui posteriori. Lobis Andrea rimane impassibile. Il mossiere chiama nuovamente fuori i cavalli. In attesa del nuovo appello il PES conduce Lobis Andrea nei pressi del NICCHIO, che aveva appena finito di



colloquiare col fantino della **TORRE**, tradizionale e irriducibile avversaria dell'**ONDA**.

Quando **Lobis Andrea** fa il terzo ingresso fra i canapi succede qualcosa che rallenterà ulteriormente le operazioni di partenza. Il **PES** si accorge che qualcosa non va alla zampa posteriore destra del cavallo e lo conduce fuori; subito dice ad un collega che probabilmente si tratta di un ferro. Un maniscalco in pochi minuti provvede a rimuovere i vecchi chiodi e a rifissare il ferro con chiodi nuovi. Ora **Lobis Andrea** può riprendere a poggiare la zampa. Si procede alla ultima chiamata: stavolta, dopo qualche secondo di attesa che consente a **Lobis Andrea** di riproporre la tattica di partenza già sperimentata, il **NICCHIO** dà il via. **Lobis Andrea** non è lesto a profittare dello spazio procurato e la **PANTERA** e **POCA** gli scattano davanti. La **LUPA** e la **TORRE** rimangono attardate. Il galoppo di **Lobis Andrea** è fluido, il **PES**, in vista della curva di S.Martino – di angolatura prossima ai 90°-, decide di allargarsi. Lo spazio all'interno viene occupato dalla **LUPA** che sta rimontando e riesce a chiudere la curva costringendo, tuttavia, **Lobis Andrea** ad allargarsi ulteriormente; il cavallo perde sempre più l'assetto. Un successivo contatto con il cavallo della **TORRE**, che lo tocca sul posteriore, provocherà la rovinosa caduta di **Lobis Andrea** e poi quella del cavallo **Tuareg** del **BRUCO**.

Le cruenti immagini televisive dei cavalli infortunati destano particolare impressione nell'opinione pubblica nazionale. Due giorni dopo il Pubblico Ministero decide di indagare e di verificare le cause degli incidenti occorsi ai cavalli, nel frattempo abbattuti. Si opta per un esame necroscopico, che sarà effettuato sul solo **Lobis Andrea** perché la carcassa di **Tuareg** è stata nel frattempo cremata.



L'autopsia evidenzierà che nella caduta Lobis Andrea ha riportato la frattura dell'omero con conseguenti danni alla muscolatura ed ai vasi. Per il resto il cavallo non presenta segni di traumi recenti. L'indagine tossicologica - effettuata secondo il protocollo anti doping dell'U.N.I.R.E e condizionata dall'assenza delle urine e dalla coagulazione del sangue, a sua volta accelerata dal caldo estivo- stabilirà che nel fegato del cavallo erano presenti tracce di farmaci ad effetto analettico e antinfiammatorio, oltre i farmaci utilizzati per l'eutanasia. Deve invece rimarcarsi che l'esame epatico ha escluso la presenza di sostanze eccitanti e psicostimolanti.

Secondo la tesi originariamente proposta dal P.M. la presenza di farmaci dimostra che il cavallo era affetto da non meglio precisata infermità, tale comunque da non renderlo idoneo a correre il Palio. Il fatto che il capitano dell'ONDA, il barbaresco e il veterinario - questi ultimi due non si sa a che titolo visto che non svolgono nessuna funzione strategica - abbiano imposto a Lobis Andrea di scendere in piazza sarebbe, sempre secondo la tesi iniziale dell'accusa, causa di maltrattamenti avendo in tal modo costoro inflitto eccessive fatiche all'animale.

La tesi, chiaramente indiziaria, non ha trovato alcun sostegno negli elementi emersi nel corso dell'istruttoria.

Sul punto appare comunque opportuno premettere che la norma consente il giudizio indiziario a condizione che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. Ritiene il giudicante che il quadro probatorio a sostegno dell'accusa è ben lungi dal presentare tali caratteristiche.

Invero l'unico indizio a supporto è rappresentato dalla presenza di farmaci nelle viscere di Lobis Andrea. Tale indizio è privo del requisito della gravità



atteso che la presenza è emersa solo sotto il profilo qualitativo e non anche sotto l'aspetto quantitativo, poiché non si è potuto esaminare né il sangue né le urine del cavallo. Di conseguenza il dato appare del tutto equivoco e impreciso, non essendo possibile nemmeno risalire all'epoca di somministrazione di tali farmaci e quindi all'autore. Il dato appare in ogni caso insufficiente per dimostrare che il cavallo fosse affetto da qualche inabilità, visto che, al più, è possibile ipotizzare un malanno temporaneo del cavallo ovvero generiche - ed apprezzabili - finalità preventive, essendo un cavallo da corsa come **Lobis Andrea** più esposto a microtraumi latenti e quindi trascurati.

La tesi accusatoria appare infine smentita da numerosi elementi tutt'altro che concordanti.

Il cavallo, a giudizio di tutti, era in perfetta forma: ha effettuato promettenti prove, rispondeva ai comandi, non si innervosiva, ha tollerato senza alcuna bizza il cambio del ferro, ha galoppato fluidamente fino alla curva di S.Martino affrontandola in modo impeccabile - la caduta è intervenuta quando **Lobis Andrea** aveva oramai chiuso la curva e non può essere di certo attribuita ad un'improvvisa *defaillance* del cavallo, ma al contatto in stato di precario equilibrio con i cavalli vicini-. Che il cavallo fosse in perfetta forma lo dimostra anche la condotta in generale tenuta dal **CASTAGNINI** e dal **PES**. Il primo, quale capitano e quindi stratega dell'**ONDA**, con l'ingaggio del **PES**, uno dei fantini plurivittoriosi attualmente in attività, ha rischiato molto sia in termini economici che di consenso in Contrada, e, quindi, appare arduo ipotizzare che su questa base egli mandasse allo sbaraglio un cavallo infermo e come tale inadatto, quantomeno, a puntare alla vittoria. Circa il **PES**, che ha confermato la propria fama nel modo in



cui ha gestito la lunga attesa della partenza e nella stessa condotta di gara fino allo schianto, deve rilevarsi che per un fantino la vittoria del Palio, oltre ad accrescere il prestigio professionale, è motivo di ingenti guadagni che non si limitano al mero ingaggio. E' altrettanto arduo, quindi, ritenere che un fantino dell'esperienza del PES possa, innanzitutto, non accorgersi dell'infermità del cavallo, e, quindi, insistere nel correre per quella contrada che non gli offre garanzie di vittoria, potendo peraltro anche in *extremis* cambiare casacca.

L'accusa privata ha chiesto la condanna degli imputati rilevando che la posizione antalgica assunta dal cavallo al momento dello spostamento del ferro è il segno del suo precario stato di salute; che la somministrazione del fenilbutazone si è verificata in corrispondenza della data di assegnazione del cavallo; che gli imputati hanno agito perché non partecipare al Palio è un'onta. Detti argomenti sono privi di pregio. Effettivamente il cavallo, quando sente lo spostamento del ferro e nel momento di uscire autonomamente dai canapi, non poggia la zampa, ma è altrettanto evidente che i chiodi sono fuori posizione, così da recare un intuibile fastidio alla normale postura- per meglio comprendere si deve far riferimento a chi si ritrova un sassolino nella scarpa e, di riflesso, non poggia il piede ~~la pianta~~ ~~del piede~~ nel punto in cui il corpo estraneo insiste sulla pianta .

I consulenti hanno tutti ribadito che i dati a disposizione sono fin troppo vaghi per trarre conclusioni certe circa le modalità - e finalità - di somministrazione di quei farmaci.

Infine, è noto che un'onta può essere la vittoria del Palio da parte della contrada nemica, di sicuro non lo è la mancata partecipazione alla festa perché il cavallo è infortunato. Spesso, infatti, è accaduto che capitani ritirino



il cavallo suscitando delusione tra i contradaioli, ma ottenendo la loro piena e assoluta comprensione.

Tanto premesso gli imputati devono essere assolti perché il fatto non sussiste.

In presenza della richiesta di parte e in assenza di motivi che giustifichino la compensazione, la parte civile deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli imputati da liquidarsi come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice visto l'art.530 c.p.p. assolve **CASTAGNINI Massimo, DOMINICI Marco, ROMAGNOLI Pietro** dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art.541 co.2 c.p.p. condanna la parte civile **LAV-Lega antivivisezione** alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli imputati che liquida per ciascuno di essi in lire centomila oltre accessori nella misura di legge.

Siena 15 febbraio 2001

Il Giudice
Vincenzo Neri



PRESENTI ALL'UDIZIO DEPOSITATO IN

CANCELLERIA IL 5-3-01

IL C. P. U. LLIERE